

ALLEGATO TECNICO alla Determinazione n. _____ del _____

IDENTIFICAZIONE DELL'IMPIANTO

GESTORE: **SIECO S.r.L. – P.IVA 01496960566**

SEDE LEGALE E STABILIMENTO: **Strada Poggino n. 5 – 01100 VITERBO**

RESPONSABILE IPPC: **Massimo Jandolo**

RAPPRESENTANTE LEGALE: **Fausto Mezzetti**

DATI SULL'IMPIANTO

L'Autorizzazione Integrata Ambientale, richiamata nella determinazione a margine, è riferita all'impianto sito nel Comune di Viterbo, in Strada Poggino n. 5, come meglio individuato al foglio n. 119 particella 709 del N.C.T. di Viterbo, per le categorie di attività di seguito elencate:

ATTIVITÀ IPPC n. 1	Categoria 5.1	Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/Cee quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/Cee e nella direttiva 75/439/Cee del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno.
ATTIVITÀ IPPC n. 2	Categoria 5.3	Impianti per l'eliminazione o il ricupero dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva n. 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.

CONDIZIONI GENERALI

La Società:

1. Prima di dare attuazione a quanto richiamato nel presente atto, darne comunicazione alla Regione Lazio e all'ARPA Lazio. La suddetta comunicazione dovrà intervenire entro 30 giorni dalla data di notifica del presente atto.
2. Da tale data, con cadenza annuale, ed in ogni caso entro il 31 gennaio di ciascun anno, dovrà trasmettere i dati relativi ai controlli di cui all'art. 11 comma 2 del D. lgs. 59/05 e s.m.i., alla Regione Lazio, alla Provincia di Viterbo, all'ARPA Lazio e

al Comune di Viterbo secondo le indicazioni riportate nel Piano di monitoraggio e controllo approvato da ARPA Lazio che costituisce appendice I al presente allegato tecnico.

3. Rispettare quanto riportato nel suddetto Piano di monitoraggio e controllo, in particolare con riferimento alla frequenza di monitoraggio, gli analiti, i metodi di rilevazione nonché le modalità di trasmissione dei dati all'Autorità competente, alle Amministrazioni provinciale e comunale e alla stessa ARPA Lazio.
4. Entro 30 giorni dalla data di notifica del presente atto, e successivamente, con cadenza annuale ed in ogni caso entro il 31 agosto di ciascun anno, presentare, in originale, la documentazione attestante il permanere dei requisiti soggettivi necessari per la gestione dell'impianto.
5. Comunicare, nei successivi 30 giorni dall'evento, alla Regione Lazio ogni mutamento del gestore dell'impianto, del rappresentante legale e del referente IPPC.
6. Comunicare preventivamente alla Regione Lazio, per le necessarie valutazioni sugli effetti che la stessa potrebbe avere per gli esseri umani e per l'ambiente, ogni modifica all'impianto ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera m del D.Lgs. 59/05 e s.m.i.
7. Sottoporre tutti i macchinari, le linee di produzione e i sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in tutte le matrici ambientali, a periodici interventi di manutenzione secondo le istruzioni delle imprese costruttrici.
8. Riportare le attività previste dal Piano di monitoraggio e controllo, comprese le operazioni di manutenzione prescritte, su un apposito registro, da sottoporre, a semplice richiesta, all'esame degli enti preposti al controllo.
9. Garantire la custodia continuativa dell'impianto.
10. Assicurare la presenza nell'insediamento di personale in grado di presenziare ai controlli, ai campionamenti e ai sopralluoghi ed essere abilitato a firmare i relativi verbali.
11. Con frequenza almeno annuale, effettuare la taratura dell'unità di pesatura degli automezzi.
12. Mantenere in piena efficienza la segnaletica interna all'area dedicata alla movimentazione dei veicoli, sia verticale che orizzontale, al fine di consentire il corretto transito e scarico agli autoveicoli.
13. Individuare ogni zona dell'impianto con apposita segnaletica riportante la codifica richiamata nelle planimetrie, nonché, relativamente alle zone di stoccaggio e deposito temporaneo dei rifiuti, dovrà apporre specifica cartellonistica indicanti i CER dei rifiuti, le caratteristiche di pericolo e le azioni di primo soccorso in caso di contatto accidentale con i rifiuti medesimi; le aree di cui sopra dovranno essere delimitate attraverso cordoli o recinzioni.
14. Comunicare tempestivamente alla Provincia, all'ARPA Lazio Sezione Provinciale di Viterbo ed al Comune di Viterbo eventuali incidenti ambientali occorsi, le cause individuate e gli eventuali interventi effettuati e/o eventuali misure adottate per la mitigazione degli impatti. Eventuali blocchi parziali o totali dell'impianto per cause di emergenza dovranno invece essere registrati, riportando ora di fermata e di riavvio, motivazioni della stessa ed eventuali interventi effettuati, e resi disponibili ai suddetti Enti.

15. Preventivamente comunicare la cessazione di attività dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento alla Regione Lazio ed agli altri Enti competenti. Dovrà, inoltre, provvedere alla restituzione del provvedimento autorizzativo.
16. I lavoratori operanti nell'impianto devono essere dotati dei Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.); gli stessi dovranno essere idoneamente formati per le azioni di competenza.
17. Evitare qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.
18. Svolgere tutte le attività di gestione e controllo dell'impianto nel rispetto del sistema di gestione ambientale ISO 14001, laddove non contrastanti con le prescrizioni del presente provvedimento; il gestore tuttavia dovrà comunicare all'autorità competente e alla Sezione Provinciale di Viterbo di ARPALAZIO eventuali cambiamenti riguardanti:
 - a. ruoli e responsabilità nella gestione degli impianti e dei processi;
 - b. procedure per la gestione delle emergenze ambientali (Piano di Emergenza Interno).
19. A far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino all'avvenuta bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale.

SEZIONE A – CONDIZIONI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

La SIECO S.r.l. e, per essa, il proprio rappresentante legale *pro tempore*, è autorizzata ad accettare presso il sito in questione i rifiuti richiamati nell'appendice II al presente allegato nel rispetto delle condizioni e prescrizioni, tutte, di seguito riportate. E', altresì, autorizzata, in deroga all'art. 187 del D. lgs. 152/06, ad effettuare operazioni di miscelazione dei rifiuti, nel rispetto dei gruppi di miscelazione richiamati in appendice III al presente allegato.

In particolare, la SIECO S.r.l. potrà ricevere un quantitativo massimo di rifiuti pari a:

- giornaliero di: tonnellate 800 [ottocento] – di cui massimo tonnellate 400 [quattrocento] di rifiuti pericolosi;
- annuale di: tonnellate 210.000 [duecentodiecimila] – di cui massimo tonnellate 105.000 di rifiuti pericolosi.

La stessa è autorizzata a svolgere le operazioni di gestione riportate, per singolo codice CER, nella suddetta appendice II al presente allegato.

Le operazioni di trattamento dovranno essere effettuate presso le linee tecnologiche di seguito richiamate e nel rispetto dei limiti riportati nella seguente tabella; i rifiuti

pericolosi trattabili non possono in ogni caso superare le 155 [centocinquantacinque] tonnellate/giorno.

Linea	Operazioni autorizzate (*)	Quantità giornaliera massima trattabile (tonnellate/giorno)	Deroga alla miscelazione (**)	
1	Trattamento liquidi	D9	70 t/g	Si
2	Inertizzazione/Trattamento in vasca che dia luogo a miscugli solidi, solidi polverulenti e fangosi	D13 – D9	90 t/g	Si
3	Bonifica imballaggi	R3	10 t/g	No
4	Pressatura ed imballaggio	R12 – D13	80 t/g	No
5	Tritatura e pressatura	R12 – D13	80 t/g	No
Tot.		330 t/g		

(*) **R12** – Intesa, secondo quanto stabilito dalla Direttiva 2008/98/CE, come insieme delle operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R1 a R11.

(*) **D13** – Intesa, secondo quanto stabilito dalla Direttiva 2008/98/CE, come insieme delle operazioni preliminari allo smaltimento, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da D1 a D12.

(**) L'attività di miscelazione, sarà individuata con il codice **D13**, qualora la miscela ottenuta permetta ancora di individuare i rifiuti costituenti; sarà invece codificata come **D9**, qualora la miscela finale faccia perdere l'identità originaria dei singoli rifiuti che non potranno in alcun modo essere separati.

Nelle linee 1 e 2 la società potrà utilizzare, in sostituzione dei normali reagenti o flocculanti, i rifiuti aventi caratteristiche equivalenti agli stessi e richiamati nell'appendice II, purché rispettino quanto richiamato nel D.M. 161/2002 e s.m.i.

La società è, inoltre, autorizzata a stoccare, istantaneamente, presso il sito in questione il quantitativo di rifiuti richiamato nella seguente tabella:

Operazione	Pericolosi (t)	Non pericolosi (t)	Totale (t)
D15 (***)	≤ 900	≤ 600	≤ 1.500 t
R13	≤ 350	≤ 650	≤ 1.000 t
Totale (t)	≤ 1.250	≤ 1.250	≤ 2.500 t

(***) Ai fini dello stoccaggio istantaneo sono da considerarsi ricomprese e, quindi, autorizzate le operazioni affini codificate come:

D13 – Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni indicate da D1 a D12.

D14 – Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni indicate da D1 a D13.

Lo stoccaggio dovrà avvenire presso le aree riportate nella planimetria riportata in appendice IV al presente allegato.

PRESCRIZIONI

21. Ogni linea di trattamento, così come lo stoccaggio, dovrà essere dotata di apposito registro interno, numerato e datato, su cui riportare le tipologie di rifiuto trattate/stoccate e le relative quantità. Lo stesso, per i rifiuti che subiscono più trattamenti, dovrà riportare la linea di provenienza e l'eventuale linea di successivo avvio. Tali indicazioni dovranno trovare riscontro nel registro di carico/scarico della società. Il sistema informatico di registrazione, entro 60 giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, dovrà garantire l'ottenimento di una sintesi dei dati che consenta di controllare, in qualsiasi momento, il rispetto delle limitazioni su imposte.
22. Le operazioni in deroga alla miscelazione dovranno avvenire nel rispetto di quanto riportato nell'appendice III al presente allegato; in ogni caso, la società dovrà tenere presso gli impianti un registro delle miscelazioni effettuate, timbrato e numerato da parte dell'autorità competente, riportante sia i rifiuti che le sostanze utilizzate nonché le relative quantità. Allo stesso dovranno essere allegati le analisi sul rifiuto generato.
23. L'utilizzo di rifiuti in sostituzione di reagenti/flocculanti potrà avvenire previa comunicazione ad ARPA Lazio. Detta comunicazione dovrà essere accompagnata da analisi puntuali che, nel rispetto di quanto richiamato nel D.M. 161/2002 e s.m.i., dimostrino l'equivalenza del rifiuto alla materia prima vergine. In ogni caso, la società dovrà depositare una relazione riportante il processo di riferimento, le modalità di utilizzo e i quantitativi portati in sostituzione. L'utilizzo, qualora non intervenga diversa indicazione da parte di Arpa Lazio, potrà avvenire decorsi 30 giorni dall'avvenuta comunicazione.
24. Oltre al laboratorio chimico presente presso l'impianto, in attesa di certificazione dello stesso per le attività autorizzate nel presente provvedimento, la società dovrà sottoscrivere apposita convenzione con laboratori chimici operanti secondo le norme ISO.
25. Le operazioni di carico/scarico dei rifiuti dovranno avvenire evitando la diffusione di odori molesti. In caso di rifiuti polverulenti, la società dovrà adottare tutte le precauzioni necessarie al fine di evitare la dispersione di polveri. I rifiuti liquidi dovranno essere avviati in testa all'impianto attraverso idonei condotti.
26. Al termine della giornata, le aree di transito e gli spazi non dedicati allo stoccaggio dei rifiuti dovranno essere sottoposti ad operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti dispersi. La società dovrà prevedere, con cadenza almeno trimestrale, derattizzazione e sanificazione dell'impianto.
27. I serbatoi, le impermeabilizzazioni della pavimentazione, delle canalette e dei pozzetti di raccolta degli sversamenti su tutte le aree interessate dal deposito e dalla movimentazione dei rifiuti, nonché il sistema di raccolta delle acque di prima pioggia e i bacini di contenimento dei serbatoi dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza; dovranno essere effettuati annualmente rispettando le tempistiche già in atto con i precedenti atti autorizzativi, collaudi di tenuta idraulica di tutti i bacini di

- contenimento, dei serbatoi, dei pozzetti di raccolta degli sversamenti oggetto della presente autorizzazione, inviando alla Regione una relazione in merito a firma di tecnico abilitato ed iscritto ad ordine competente, entro 30 giorni dalla data di esecuzione. Tale relazione sarà allegata al report annuale sul monitoraggio e controllo.
28. Nella produzione di MPS la società dovrà tenere conto di quanto stabilito in materia di recupero dei rifiuti non pericolosi con D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. e in materia di recupero di rifiuti pericolosi di quanto richiamato nel D.M. 12 giugno 2002, n. 161 e s.m.i.
 29. La società dovrà tenere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti pericolosi da quelle dei rifiuti non pericolosi. Dovrà, inoltre, tenere distinte e ben individuabili le aree dell'impianto destinate a deposito temporaneo secondo le disposizioni dell'art. 183 del D. lgs.152/06 dalle aree di stoccaggio delle materie prime. I rifiuti pericolosi non imballati e quelli polverulenti, dovranno essere stoccati in aree coperte e delimitate al fine di proteggerli dall'azione degli agenti atmosferici. Questi ultimi rifiuti polverulenti, qualora non movimentati, dovranno essere coperti con appositi teli.
 30. In caso di rifiuti contaminati o presumibilmente contaminati da PCB, la società dovrà stoccare gli stessi in aree confinate in contenitori atti ad impedire fuoriuscite del loro contenuto; gli stessi dovranno essere movimentati in modo tale da impedire ogni forma di contaminazione; dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti a garantire un'adeguata protezione contro le perdite, anche di lieve entità, o spandimenti di liquidi contenenti PCB; per la gestione dei succitati rifiuti dovranno essere adottate in generale le precauzioni e le cautele contenute nella guida Tecnica 10-38 del CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) nonché quanto richiamato nel D. lgs. 209/99.
 31. Nello stoccaggio dei rifiuti di pile, batterie ed accumulatori dovranno essere rispettati i contenuti del D. lgs 20-11-08, n.188.
 32. Nello stoccaggio dei rifiuti sanitari dovranno essere rispettati i contenuti del D.P.R. 254/2003.
 33. In relazione allo stoccaggio dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) la società dovrà attenersi a quanto disposto dal D. lgs. 151/2005 e s.m.i.; tali rifiuti, per i quali sono consentite le sole operazioni di messa in sicurezza e stoccaggio, dovranno essere conferiti e stoccati esclusivamente nelle aree a loro dedicate.
 34. Con riferimento allo stoccaggio dei rifiuti contenenti amianto la società dovrà rispettare quanto contenuto nel D. lgs. 81/2008 capo III artt. da 246 a 261.
 35. Lo stoccaggio dei rifiuti liquidi al di fuori dei serbatoi fissi presenti presso l'impianto, dovrà avvenire all'interno o sopra bacini appositamente dimensionati, per partite omogenee di rifiuto. Lo stoccaggio all'interno dei serbatoi dovrà avvenire in modo che gli stessi non vengano colmati oltre il 90% della capacità geometrica prevista.
 36. Lo stoccaggio dei rifiuti solidi, fermi restando quelli polverulenti e quelli inerti, dovrà avvenire in cassoni scarrabili a tenuta o in big bags. In ogni caso lo stoccaggio dovrà essere organizzato in modo da garantire il facile accesso e la verifica da parte

- degli enti di controllo. I rifiuti solidi contenenti liquidi, quali gli accumulatori al piombo o i filtri dell'olio, dovranno essere stoccati in contenitori idonei dotati di valvola di evacuazione dei liquidi.
37. I serbatoi ed i recipienti contenenti rifiuti liquidi/solidi dovranno essere in buono stato di conservazione, dotati di impermeabilizzazioni efficienti, e realizzati in materiale compatibile ed inalterabile a contatto del rifiuto contenuto; tali recipienti devono, inoltre, essere contrassegnati con etichette e targhe ben visibili per dimensione e collocazione, indicanti la denominazione adottata per il recipiente stesso, il CER o i CER dei rifiuti contenuti, lo stato fisico, la tipologia di pericolosità dei rifiuti contenuti, fatte salve eventuali altre indicazioni prescritte da normative vigenti.
 38. Prevedere la presenza di sostanze adsorbenti, appositamente stoccate nella zona adibita ai servizi dell'impianto, da utilizzare nel caso di perdite accidentali di liquidi dalle aree di conferimento e stoccaggio; deve essere inoltre garantita la presenza di detersivi sgrassanti per eventuali sversamenti di sostanze oleose.
 39. La sovrapposizione dei rifiuti imballati dovrà avvenire nel rispetto delle caratteristiche tecniche dei contenitori ed in ogni caso non dovrà superare, in altezza, i tre metri.
 40. L'avvio dei rifiuti liquidi al trattamento dovrà avvenire in condizioni di sicurezza tenendo conto della compatibilità chimico fisica degli stessi. A tal fine la società, in fase di trattamento, dovrà attenersi allo schema di compatibilità chimica tra i vari gruppi di sostanze contenuto nella tab. E2 delle linee guida nazionali sugli impianti di trattamento chimico fisico – biologico dei rifiuti liquidi e delle restanti prescrizioni richiamate nelle medesime. In ogni caso sono vietate pratiche volte alla diluizione del rifiuto o al declassamento dello stesso.
 41. Nel caso di tipologie di rifiuti composti del Cr VI, verrà evitato il mescolamento con altre matrici; tale mescolamento verrà effettuato solo dopo riduzione del Cr VI a Cr III, favorendo dunque la precipitazione del metallo trivalente (così come previsto per il trattamento dei rifiuti liquidi).
 42. Fermo restando quanto richiamato per le attività di miscelazione in deroga, le operazioni di raggruppamento dovranno avvenire per partite omogenee di rifiuti ovvero previo accertamento preliminare e/o certificazione da parte del tecnico responsabile dell'impianto sulla compatibilità dei rifiuti da avviare a trattamento.
 43. La società non potrà avviare alla linea di bonifica contenitori, per i quali non risulti certo il contenuto originario. Non potrà, inoltre, ricevere, presso la stessa linea, contenitori che presentano un residuo di oli o materiali presenti all'origine superiore al 5 % della loro capacità massima.
 44. In caso di contenitori non riutilizzabili, la Società dovrà provvedere alla riduzione volumetrica degli stessi, onde agevolare le successive fasi di smaltimento/recupero;
 45. Dovrà essere tenuta distinta la stazione di travaso dei rifiuti pericolosi da quella dei rifiuti non pericolosi. In considerazione delle caratteristiche di pericolosità richiamate nelle etichette o nel formulario di accompagnamento e/o nelle schede di sicurezza del prodotto nonché nelle schede descrittive del rifiuto nel rispetto di quanto richiamato nell'allegato G alla Parte IV del D. lgs. 152/06, la stazione

- dedicata ai contenitori di rifiuti pericolosi dovrà essere sottoposta ad opportuni lavaggi, includendo le parti accessorie, ogni qual volta si proceda allo svuotamento di contenitori contenenti sostanze tra loro incompatibili.
46. Lo scolamento di più contenitori su una stazione di travaso dovrà avvenire, distintamente per quelle contenenti sostanze pericolose e sostanze non pericolose, per partite omogenee previa verifica della compatibilità chimica del contenuto delle stesse. L'operazione dovrà avvenire in piena sicurezza per l'ambiente ed i lavoratori evitando eventuali dispersioni delle sostanze contenute negli stessi. In particolare, lo svuotamento dovrà avvenire in zona arieggiata ponendo, il più vicino possibile al punto di emissione delle sostanze che possono dar luogo a rischi per la salute e per l'ambiente, delle bocchette per la captazione di polveri e vapori.
 47. Prevedere che i contenitori e/o gli imballaggi riutilizzabili siano reimpiegati nell'ambito delle medesime attività produttive cui erano state originariamente destinate e, comunque, non ad uso alimentare.
 48. Allegare, altresì, ai contenitori e/o agli imballaggi, prima del loro avvio al riuso, uno specifico certificato di avvenuta bonifica nel caso questi imballaggi non debbano essere reimpiegati per contenere altri rifiuti.
 49. La società potrà accettare rifiuti urbani non differenziati (CER 20 03 01), esclusivamente allo stato solido e non putrescibili, finalizzati alle operazioni di recupero, solo se provenienti dai comuni della Provincia di Frosinone; in ogni caso il conferimento dovrà essere regolamentato da apposita convenzione da sottoscrivere con l'Ente di riferimento.
 50. I rifiuti biodegradabili dovranno essere avviati, in conformità a quanto disposto dal D.M. 08/04/2008, presso impianti di recupero autorizzati entro 72 ore, al fine di prevenire la formazione di emissioni odorogene, così come stabilito dall'allegato I paragrafo 7.2 del predetto decreto.
 51. Non modificare l'impianto, fatta eccezione per le operazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione, rispetto a quanto riportato nei progetti approvati. Le modifiche all'impianto, sia strutturali che gestionali, che comportano variante sostanziale allo stesso, dovranno essere autorizzate ai sensi dell'art. 15 comma 14 della L.R. 27/98.
 52. Ottenere preventivamente dalla Autorità regionale, qualora s'intenda avviare nell'impianto in questione nuove operazioni di gestione dei rifiuti in regime c.d. semplificato, il relativo N.O.
 53. Adeguarsi ad eventuali integrazioni e/o modificazioni normative in materia ambientale ed igienico sanitaria che dovessero subentrare successivamente all'adozione della presente autorizzazione.
 54. La società dovrà adempiere alle disposizioni previste dal D. lgs. 334/1999 finalizzate a prevenire incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente.
 55. Svolgere la propria attività nel rispetto della normativa ambientale e sanitaria vigente avendo cura di salvaguardare la salute dei cittadini e dei lavoratori, l'ambiente, la flora e la fauna.

56. Comunicare, preventivamente, la cessazione di attività dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento alla Regione Lazio ed agli altri Enti competenti. In tal caso la Società deve provvedere alla restituzione del provvedimento autorizzativo.
57. Evitare qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Ferme restando le prescrizioni sopra richiamate, in quanto compatibili, i rifiuti sottoposti a regolamentazione da specifiche normative dovranno essere gestiti nel rispetto delle stesse e delle relative normative tecniche di riferimento. La società, per quanto sopra non riportato, dovrà in ogni caso operare nel pieno rispetto della normativa ambientale ed igienico sanitaria vigente.

SEZIONE B – EMISSIONI IN ATMOSFERA

Per quanto attiene la localizzazione dei punti di emissione si deve tenere in considerazione quanto riportato nella planimetria di cui all'appendice V al presente allegato tecnico.

EMISSIONI CONVOGLIATE

Presso l'impianto in questione sono autorizzati n. 2 punti di emissioni convogliate denominati rispettivamente E1 ed E2, di seguito descritti.

Il punto di emissione E1 estrae l'aria all'interno del capannone dove avvengono le operazioni di trattamento dei rifiuti; questo è costituito da un sistema di aspirazione e trattamento degli aeriformi aventi come terminale un abbattimento ad umido tipo "scrubber Venturi" e un filtro a carboni attivi.

Le caratteristiche del punto di emissione in questione e i relativi valori limite di emissione sono quelli riportati nelle tabelle che seguono.

QUADRO EMISSIVO – EMISSIONE E/1 (Provenienza: emissione del capannone)

Durata emissione	h	8
Altezza emissione dal suolo	m	10
Diametro camino	m	0,9
Totale ore annue emissione	h	2400
Tipo impianto abbattimento	A.U. + A.D.	

A	portata normalizzata secca	Nm ³ /h	50.000
B	temperatura al punto di prelievo	°C	amb
C	polveri totali	mg/ Nm ³	5(****)
D	Sostanze organiche volatili espresse come carbonio organico totale	mg/ Nm ³	3(****)
E	Ammoniaca	mg/ Nm ³	10
F	Acido solfidrico	mg/ Nm ³	3
G	Mercurio	mg/ Nm ³	(*****)
H	Piombo	mg/ Nm ³	(*****)
I	Cromo	mg/ Nm ³	(*****)

L	Arsenico	mg/ Nm ³	(*****)
M	Cadmio	mg/ Nm ³	(*****)
N	Rame	mg/ Nm ³	(*****)
O	Nichel	mg/ Nm ³	(*****)
P	Cloro composti inorganici	mg/ Nm ³	(*****)
Q	Fluoro e composti inorganici	mg/ Nm ³	(*****)
R	Acido cianidrico	mg/ Nm ³	(*****)

(****) Restano fermi i limiti per le sostanze previsti con la Parte II – Tab. B – punto 2 – All. 1 alla parte V del D. lgs. 152/06 e s.m.i.

(*****) Restano fermi i limiti per le sostanze previsti con la Parte II – Tab. D – punto 4 – All. 1 alla parte V del D. lgs. 152/06 e s.m.i.

(*****) Limite previsto con la Parte II – Tab. C – punto 3 - All. 1 alla parte V del D. lgs. 152/06 e s.m.i.

Il punto E2 coincide con il punto di emissione del gruppo elettrogeno presente in impianto che ha una potenza pari a 250 kW; pertanto, le emissioni generate non sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art.269 punto 14 lettera f (GPL <3MW) o g (benzina<1MW) del D. lgs. 152/06 e s.m.i.

EMISSIONI DIFFUSE

Emissione di tipo non convogliato sono originate principalmente dalle operazioni di travaso delle taniche di rifiuti liquidi nei serbatoi di stoccaggio attraverso l'ausilio di pompe pneumatiche, dalla presenza in impianto di fusti contenenti liquidi e all'impianto di captazione della vasca di miscelazione degli stessi nonché allo stoccaggio dei fanghi di risulta dal processo di depurazione delle acque meteoriche e di processo.

Le emissioni diffuse devono essere controllate come indicato nella tabella C7 del Piano di monitoraggio e controllo, appendice I al presente allegato tecnico.

EMISSIONI FUGGITIVE

Le emissioni fuggitive devono essere controllate come indicato nella tabella C8 del più volte richiamato Piano di monitoraggio e controllo.

PRESCRIZIONI

58. Fermo restando i limiti previsti dal D.lgs.152/06 e s.m.i., la Società dovrà rispettare i limiti riportati nelle tabelle di cui sopra.

59. Ai fini della verifica di conformità delle emissioni E1, il valore limite fissato tiene conto dell'incertezza di misura complessiva. Pertanto, si raggiunge la condizione di conformità quando il valore misurato è inferiore o uguale al limite stesso. La conformità deve essere valutata con la media di almeno tre campionamenti della durata di almeno 1 ora ciascuno.

60. I campionamenti sui punti di emissione in atmosfera devono essere effettuati nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto.

61. L'impianto deve essere esercito e mantenuto in condizioni tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione.
62. Gli impianti devono essere gestiti evitando per quanto possibile che si generino emissioni diffuse dalle lavorazioni autorizzate. Nel caso in cui si verificano fenomeni rilevanti di immissioni di sostanze, l'Autorità competente si riserva la facoltà di prescrivere ulteriori sistemi di contenimento e di verificarne l'efficacia attraverso la quantificazione delle emissioni con tecniche appropriate alla tipologia dell'emissione.
63. Le caratteristiche ed il posizionamento delle sezioni di campionamento e misurazione dovranno essere conformi a quanto riportato nelle norme UNI. Ove non tecnicamente possibile, il posizionamento dovrà essere concordato con il competente Servizio di Arpa Lazio. Le sigle identificative dei punti di emissione devono essere visibilmente riportate sul camino mediante marcatura visibile di colore contrastante.
64. La società dovrà utilizzare per la verifica del rispetto dei limiti di emissione, i metodi di prelievo e analisi secondo le indicazioni dei manuali UNICHIM ed i metodi, per quanto possibile, da seguire come appresso indicati :
 - metodo n. 158 ed 88 (strategia di campionamento e di analisi e criteri di valutazione);
 - metodo n. 422 e 79 (criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento);
 - metodo UNI EN 169 (determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati);
 - metodo UNI 10169 (velocità e portata);
 - ogni altro metodo tra quelli di cui ai manuali sopraccitati, utili alla corretta verifica dei limiti di emissione.
65. Su proposta della società e/o in assenza di normativa specifica relativa alle attività di campionamento, misurazione o determinazione dei parametri prescritti, il competente Servizio della Sezione di Viterbo di ARPALAZIO, potrà autorizzare l'adozione di metodi di prova alternativi a quelli stabiliti, ivi compresi i metodi interni sviluppati dal laboratorio di fiducia. Tali metodi dovranno essere comunque validati e codificati dal laboratorio. Per la validazione di un metodo è necessario valutare come minimo: l'incertezza di misura, l'accuratezza e/o esattezza, la precisione (ripetibilità e/o riproducibilità) ed il limite di rilevabilità. Copia dei relativi fascicoli di validazione dovrà essere trasmessa al competente Servizio di ARPALAZIO.
66. Dovrà essere consentita una adeguata evacuazione e dispersione delle emissioni inquinanti ed evitata la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura.
67. La società dovrà rendere accessibile e praticabile la sezione di campionamento predisponendo, ove necessario, idonea piattaforma di lavoro con caratteristiche simili a quelle descritte nelle norme UNI, in modo tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari alla verifica di quanto indicato nel piano di monitoraggio

- e controllo, garantendo il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.
68. La società dovrà garantire, altresì, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto nel rispetto dei limiti imposti e fissati nell'autorizzazione, in tutte le condizioni di funzionamento.
 69. La società dovrà sospendere le lavorazioni, dandone immediata comunicazione alla Regione Lazio ed all'Arpa Lazio, nel caso in cui si verificano anomalie di funzionamento od interruzione di esercizio dell'impianto di abbattimento delle emissioni inquinanti, fino alla rimessa in perfetta efficienza dello stesso.
 70. La società dovrà controllare lo stato di vigenza della normativa tecnica prescritta.
 71. La società, al fine di ridurre al minimo le emissioni fuggitive, dovrà effettuare il controllo/manutenzione delle apparecchiature di processo e di supporto al processo, comprese valvole, pompe, tubazioni serbatoi etc. secondo la cadenza stabilita dal Piano di monitoraggio e controllo.
 72. Al fine di evitare le emissioni eccezionali in condizioni imprevedibili, la SIECO S.r.L. è tenuta ad installare sugli impianti di abbattimento delle emissioni E1 appositi sistemi elettronici che segnalino acusticamente la caduta di pressione dovuta a condizioni anomale di funzionamento e blocchino automaticamente gli impianti che originano l'emissione irregolare.
 73. La società dovrà individuare con apposita cartellonistica in modo univoco il punto di emissione E1.

SEZIONE C – EMISSIONI IN CORPO IDRICO

La localizzazione dei punti di scarico, dei sistemi di raccolta delle acque di processo, di prima pioggia e civili, nonché i punti di monitoraggio delle acque di falda, è riportata nella planimetria che costituisce l'appendice VI al presente allegato tecnico.

Presso l'impianto sono autorizzati n. 3 scarichi finali, nel rispetto delle limitazioni successivamente descritte e prescrizioni di seguito riportate.

ACQUE REFLUE DOMESTICHE

N. SCARICO	AD1	
RECETTORE	Rete fognaria comunale	
COORDINATE GEOGRAFICHE (UTM 33)	X: 260450,6	Y: 4704267,1
MODALITÀ DI SCARICO	Discontinua	
GIORNI/ANNO	262	
GIORNI/SETTIMANA	5	
ORE/GIORNO	8	
TIPOLOGIA	Acque reflue domestiche	
PORTATA MEDIA	Giornaliera	Non determinabile

	Annua	450 mc/anno
IMPIANTO DI TRATTAMENTO	Trattamento primario IMHOFF	
TRATTAMENTO FANGHI	NO	
MISURATORE DI PORTATA	NO	
CAMPIONATORE AUTOMATICO	NO	

Lo scarico nella fognatura comunale può, comunque, essere ammesso purché sia assimilabile a civile nel rispetto dei limiti richiamati nella Tab. 3 dell'Allegato 5 al D. lgs. 152/2006 e s.m.i.

In ogni caso, la portata dello scarico in questione non potrà superare, in base alle caratteristiche della fognatura comunale ricevente e della relativa stazione di pompaggio, il valore limite stabilito di 5 litri/sec.

ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

N. SCARICO	SF1	
RECETTORE	Rete fognaria comunale	
COORDINATE GEOGRAFICHE (UTM 33)	X: 260432,2	Y: 4704283,6
MODALITÀ DI SCARICO	Discontinua	
GIORNI/ANNO	262	
GIORNI/SETTIMANA	5	
ORE/GIORNO	4	
TIPOLOGIA	Acque reflue industriali e acque di prima pioggia	
PORTATA MEDIA	Giornaliera	4 mc/h
	Annua	8.400 mc/anno
IMPIANTO DI TRATTAMENTO	Trattamento chimico - fisico	
TRATTAMENTO FANGHI	SI – disidratazione mediante filtropressa	
MISURATORE DI PORTATA	NO	
CAMPIONATORE AUTOMATICO	NO	

Le acque di prima pioggia e gli spanti, cui viene attribuito il *CER 16 03 06 – rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05** - sono raccolti in appositi serbatoi di accumulo; il medesimo rifiuto dovrà essere, successivamente, avviato, prima dell'immissione nel collettore comunale, in testa all'impianto di trattamento chimico – fisico dei rifiuti liquidi presente nell'opificio in questione.

Resta fermo che la società dovrà comunque rispettare, relativamente allo scarico di cui trattasi, i limiti di cui alla già citata Tab. 3 dell'allegato 5 alla Parte III del D. lgs. 152/2006 e s.m.i.

ACQUE METEORICHE DI SECONDA PIOGGIA

N. SCARICO	MN1	
RECETTORE	Scolina a cielo aperto	
COORDINATE GEOGRAFICHE (UTM 33)	X: 260297,1	Y: 4704318,3
MODALITÀ DI SCARICO	Discontinua	
GIORNI/ANNO	Non determinabile	
GIORNI/SETTIMANA	Non determinabile	
ORE/GIORNO	Non determinabile	
TIPOLOGIA	Acque meteoriche di seconda pioggia e provenienti dai tetti dell'opificio	
PORTATA MEDIA	Giornaliera	Non determinabile
	Annuale	Non determinabile
VASCA DI ACCUMULO	SI – Volume pari a 70 mc	
IMPIANTO DI TRATTAMENTO	Separazione da acque da prima pioggia	

In impianto è stato previsto un ulteriore punto di scarico per le acque piovane cc.dd. *di seconda pioggia* e per quelle provenienti dai tetti dei fabbricati presenti nell'area impiantistica della società in parola; lo stesso, individuato con la sigla MN1 (cfr. appendice VI), recapita direttamente in una scolina a cielo.

Resta fermo il rispetto dei limiti di concentrazione degli inquinanti riportati nella più volte richiamata Tab. 3 dell'allegato 5 alla Parte III del D. lgs. 152/2006 e s.m.i.

ACQUE DI FALDA

Il monitoraggio delle acque di falda sarà effettuato attraverso l'ispezione dei seguenti pozzi piezometrici.

PIEZOMETRO	POSIZIONE PIEZOMETRO	COORDINATE UTM (N/E)		PROFONDITÀ DEL PIEZOMETRO
P1	Ovest (Monte)	260428,2	4704301,3	11
P2	Nord (Valle)	260478,6	4704364,3	10
P3	Est (Falda sospesa)	260530,6	4704322,8	6

La frequenza di monitoraggio, gli analiti e i metodi di rilevazione nonché le modalità di trasmissione dei dati rilevati all'Autorità competente, all'Amministrazione Provinciale,

all'ARPA, per gli scarichi sopra individuati dovranno essere quelli richiamati nel piano di automonitoraggio allegato ed approvato.

PRESCRIZIONI

74. Lo scarico generato dal trattamento chimico-fisico e biologico dei rifiuti liquidi potrà avvenire solo dopo verifica della qualità delle stesse ed aver dato opportuna comunicazione di inizio di attività di scarico all'ARPA Lazio; la verifica ad ogni scarico dovrà essere effettuata sfruttando anche test kit rapidi monitorando i parametri considerati critici ai fini dell'impatto ambientale e cioè: COD, SST, pH, MBAS, Idrocarburi Totali, Azoto Ammoniacale, Pb, Cr VI, cianuri; settimanalmente verranno eseguite le analisi utilizzando le metodiche ufficiali previste su tutti i parametri riportati nel Piano di monitoraggio e controllo, allegato al presente atto quale appendice I. I certificati analitici dovranno essere conservati presso l'impianto e registrati nell'apposito registro previsto dal Piano di monitoraggio e controllo.
75. A valle dello scarico finale nel corpo recettore devono essere installati entro 60 gg un campionatore automatico, un contatore volumetrico. Il campionatore automatico dovrà essere in grado di effettuare un campionamento ad evento, ossia attivarsi al passaggio di liquido.
76. Il campionatore automatico e i contatori volumetrici dovranno essere mantenuti costantemente funzionanti.
77. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
78. Dovranno essere individuati con apposita segnaletica i pozzetti fiscali.
79. Dovranno essere mantenuti in condizioni di accessibilità i punti individuati come scarichi finali ed i pozzetti fiscali.
80. Devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento.
81. La vasca di prima pioggia, a conclusione dell'evento meteorico, dovrà essere svuotata entro le successive 24 ore attraverso il rilancio delle stesse acque in capo all'impianto di trattamento, che dovrà essere preventivamente svuotato dalle acque di processo. Qualora ciò non fosse possibile, le stesse acque di prima pioggia dovranno essere accumulate in silos e smaltite come rifiuto (*CER 16 10 02 - soluzioni acquose di scarto da trattare fuori sito*), presso impianti autorizzati o in loco.
82. Dovrà essere tenuto un registro nel quale annotare:
 - Data e quantità di acque meteoriche di prima pioggia avviate a trattamento.
 - Data e quantità di rifiuti liquidi avviati a trattamento.
83. Dovrà essere redatto mensilmente un bilancio delle acque avviate a trattamento e scaricate.
84. Il gestore dovrà consentire il controllo dei sistemi di misura sia dell'approvvigionamento idrico sia dello scarico delle acque; la società dovrà

- mantenere la registrazione delle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sulle aste fognarie, pozzetti e vasche di accumulo.
85. La società dovrà mantenere in condizioni di efficienza e di accessibilità per l'intera durata della presente autorizzazione il pozzetto di prelevamento dei campioni posto sulla tubazione di scarico.
 86. Il gestore non dovrà modificare le condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi quando sono iniziate o sono in corso operazioni di controllo; il gestore non dovrà ostacolare le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che determinano la formazione di qualunque tipologia di scarico, nonché consentire il prelievo dei campioni.
 87. La società dovrà assicurare la presenza nell'insediamento di personale in grado di presenziare ai controlli, ai campionamenti e ai sopralluoghi ed essere abilitato a firmare i relativi verbali.
 88. La società dovrà a partire dalla data di adozione del presente provvedimento, a propria cura e spese, monitorare le acque di falda dai tre pozzi spia (P1;P2;P3), ed effettuare i controlli analitici richiamati nel Piano di monitoraggio e controllo allegato ed approvato.
 89. La società dovrà trasmettere i dati quantitativi di tale monitoraggio all'Area 2A/12 – "Ufficio Idrografico e Mareografico Regionale" secondo le specifiche tecniche e le modalità definite dall'Area stessa.

SEZIONE D – INQUINAMENTO ACUSTICO

Secondo quanto previsto dalla zonizzazione attuale di cui alla Tab. 2 - All. B del DPCM 01/03/1991 e s.m.i. e dalla Tab. A – All. A della Legge Regionale 03/08/2001, n. 18 l'impianto in questione è inquadrato nella CLASSE VI definita "Area esclusivamente industriale".

I valori limiti di immissione sono pari a 70 dB(A) nell'orario diurno (06.00-22.00) e a 70 dB(A) nell'orario notturno (22.00-06.00).

I valori limiti di emissione sono pari a 65 dB(A) nell'orario diurno (06.00-22.00) e a 65 dB(A) nell'orario notturno (22.00-06.00).

Per quanto riguarda invece i limiti differenziali, i livelli da rispettare negli ambienti abitativi ubicati nelle vicinanze del sito produttivo:

5,0 dB (A) (giorno) / 3,0 dB (A) (notte)

PRESCRIZIONI

81. Nell'esercizio dell'attività di gestione dei rifiuti autorizzata, il gestore dovrà rispettare i limiti di zona e differenziali previsti dalla normativa vigente.
82. Dovrà essere effettuata una verifica dell'impatto acustico generato dalle lavorazioni in essere presso l'impianto secondo le indicazioni del piano di monitoraggio e controllo riportato in allegato. Le risultanze di tali valutazioni dovranno essere

trasmesse come previsto dal Piano di monitoraggio e controllo – appendice I al presente atto – all'autorità competente, all'Arpa Lazio ed al Comune di Viterbo.

83. Gli esiti della valutazione dell'impatto acustico devono essere conservati presso lo stabilimento a disposizione degli organi di controllo; qualora i livelli sonori rilevati durante le summenzionate campagne di misura facciano riscontrare superamenti dei limiti stabiliti dal quadro emissivo di riferimento, l'impresa dovrà elaborare e trasmettere agli Enti preposti un piano di interventi che consenta di riportare i livelli sonori al di sotto dei limiti previsti.
84. L'azienda deve provvedere a monitorare i livelli sonori emessi, con misure sia al confine aziendale, che presso i ricettori. In particolare, l'azienda deve effettuare un monitoraggio dei livelli di rumorosità, da realizzarsi secondo le specifiche del D.M. 31 gennaio 2005 e finalizzato alla verifica di conformità con i valori limite fissati dalla legislazione, espressi in termini di livello continuo equivalente LAeq e diversificati per i tempi di riferimento diurno e notturno. I rilievi devono essere effettuati presso una serie di punti ritenuti idonei e comprendenti quelli già considerati, nonché presso eventuali ulteriori postazioni ove si presentino criticità acustiche. In tutti i casi, le misure devono essere ripetute almeno una volta ogni due anni, nonché in occasione della presentazione dell'istanza di rinnovo della presente autorizzazione e ogni qual volta intervengano modifiche nell'assetto impiantistico e/o nel ciclo produttivo, tali da influire sulle emissioni acustiche del complesso IPPC.
85. La campagna di monitoraggio dell'impatto acustico deve essere effettuata con la frequenza stabilita nel piano di monitoraggio e controllo, nonché in occasione della presentazione dell'istanza di rinnovo della presente autorizzazione e ogni qual volta intervengano modifiche, nell'assetto impiantistico e/o nel ciclo produttivo, tali da influire sulle emissioni acustiche del complesso IPPC.
86. Tutte le modifiche della linea di produzione e degli impianti di servizio, conseguenti ad ammodernamenti o manutenzione ordinaria e straordinaria, devono essere attuate verificando che le componenti installate non peggiorino la situazione delle emissioni sonore.
87. Il gestore dovrà provvedere alla realizzazione dei dispositivi necessari all'abbattimento dei livelli di emissione sonora, secondo le migliori tecnologie a disposizione, compatibilmente con l'investimento economico richiesto.

SEZIONE E – MISURE RELATIVE ALLE CONDIZIONI DIVERSE DA QUELLE DI NORMALE ESERCIZIO

In caso di emergenze conseguenti a sversamenti di rifiuti liquidi la società dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

88. Tenere presso i siti di stoccaggio prodotti assorbenti in forma granulare, cuscini e salsicciotti a disposizione immediata del personale della squadra di pronto intervento.

89. Intercettare le acque meteoriche ed invio delle stesse verso l'impianto di trattamento degli effluenti o verso eventuali altri invasi esistenti. In questo ultimo caso la società dovrà provvedere allo smaltimento e/o trattamento delle acque reflue in conformità alla legge, una volta terminata l'emergenza.
90. Mantenere in piena efficienza i sistemi di allarme e/o blocco applicati alle apparecchiature critiche per l'ambiente e/o per la sicurezza esistenti.
91. La società dovrà dare comunicazione, nei termini di legge, dell'anomalia o evento agli organi preposti al controllo, per eventuali ulteriori prescrizioni.

SEZIONE F - GESTIONE DEL FINE VITA DELL'IMPIANTO

PRESCRIZIONI

92. All'atto della cessazione dell'attività il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.
93. In ogni caso il gestore dovrà provvedere:
 - a lasciare il sito in sicurezza;
 - a svuotare vasche, serbatoi, contenitori, reti di raccolta acque (canalette, fognature) provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento del contenuto;
 - a rimuovere tutti i rifiuti provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento;
94. Prima di effettuare le operazioni di ripristino del sito, la Ditta deve comunicare alla Regione, alla Provincia di Viterbo, al Comune di Viterbo ed all'ARPA un cronoprogramma di dismissione approfondito, relazionando sugli interventi previsti.
95. L'esecuzione di tale programma è vincolato al nullaosta scritto della Regione Lazio, che provvederà a disporre un sopralluogo iniziale e, al termine dei lavori, un sopralluogo finale, per verificarne la corretta esecuzione.
96. Sino ad allora, la presente AIA deve essere rinnovata e manterrà la sua validità.



Il Direttore del Dipartimento Territorio
(Dott. Raniero De Filippis)